



COMUNE DI SANTADI
Provincia del Sud Sardegna
P.zza Marconi, 1
Tel. 0781.94201 – Fax 0781.941000

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA APERTA MEDIANTE RDO SUL SISTEMA
TELEMATICO DI NEGOZIAZIONE SARDEGNA CAT, PER
L’AFFIDAMENTO DEL**

**“SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO
EDUCATIVO/SPAZIO NEUTRO”**

**Periodo: 17 mesi, presumibilmente dal 01/08/2021, + massimo eventuali ulteriori
17 mesi in caso di rinnovo del contratto**

CPV (vocabolario comune per gli appalti): 85320000-8 Servizi Sociali
Categoria Sardegna CAT AL 96 Servizi sociali
CIG 8605345B55
CUI S81003190923201900006

SOMMARIO

Art.	Titolo	Pag.
	SOMMARIO	2
	PREMESSE	3
	RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE	3
1	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.	3
1.1	Documenti di gara	3
1.2	Chiarimenti	4
1.3	Comunicazioni	4
2	OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	4
3	IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO	5
4	DURATA DELL'APPALTO	6
5	SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	6
6	REQUISITI GENERALI	7
7	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (art. 83 del Codice)	8
7.1	Requisiti di idoneità professionale - <u>art. 83, comma 1, lett. a) – Codice</u>	8
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria <u>art. 83, comma 1, lett. b) – Codice</u>	8
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale <u>art. 83, comma 1, lett. c) – Codice</u>	9
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	9
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili	9
8	AVVALIMENTO DEI REQUISITI	10
9	SUBAPPALTO	10
10	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO	11
11	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	13
12	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	13
13	SOCCORSO ISTRUTTORIO	14
14	CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	15
14.1	Istanza di Ammissione alla Gara	15
14.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	16
14.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	18
14.3.1	Dichiarazioni integrative	18
14.3.2	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati	20
14.4	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA	21
14.5	AVVALIMENTO	21
14.6	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, PATTO D'INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO	22
14.7	GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO	22
14.8	ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO	22
14.9	PASSOE	22
14.10	RICEVUTA ANAC	23
15	CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA	23
16	CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA	23
17	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	24
17.1	Valutazione OFFERTA TECNICA	24
17.2	Valutazione OFFERTA ECONOMICA	26
18	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	27
19	COMMISSIONE GIUDICATRICE	28
20	APERTURA DELLE BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	29
20.1	Verifica di anomalia delle offerte	30
21	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	30
22	ULTERIORI SPECIFICAZIONI	31
23	ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (GARANZIA DEFINITIVA)	32
24	TUTELA DEI DATI PERSONALI	32
25	CONTROVERSIE	33
26	PUBBLICITÀ	33
27	ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA	33

PREMESSE

Con determina a contrarre dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona n. 536 del 31/12/2020, questa Amministrazione ha stabilito di affidare il "SERVIZIO DI SUPPORTO SOCIO EDUCATIVO/SPAZIO NEUTRO" Periodo: 17 mesi, presumibilmente dal 01/08/2021, + massimo eventuali ulteriori 17 mesi in caso di rinnovo del contratto.

Il presente Disciplinare di gara, contiene le norme integrative al Bando di gara relativamente alle procedure d'appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura di gara in oggetto.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La procedura si svolgerà mediante l'utilizzazione del sistema telematico di negoziazione di Sardegna CAT, secondo le prescrizioni del Codice, e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), attraverso la pubblicazione di una RdO (Richiesta di Offerta) aperta.

RIFERIMENTI ENTE APPALTANTE:

Denominazione: **Comune di Santadi;**
Area di riferimento: **Amministrativa e Servizi alla Persona;**
Indirizzo: **Piazza Marconi, n. 1 – 09010 SANTADI;**
Stato: **Italia;**
Provincia: **Sud Sardegna**
Codice Fiscale: **81003190923;**
Partita I.V.A.: **00594180929;**
Telefono: **0781/94201;**
Fax: **0781/941000;**
Sito web Ufficiale: www.comune.santadi.ci.it;
Pec: protocollo@pec.comunesantadi.it.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Santadi - Codice NUTS **ITG2C**.

CIG **8605345B55**

CUI **S81003190923201900006**

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Caterina Meloni, Responsabile dell'Area Amministrativa e Servizi alla Persona.

Articolo 1 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

1.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- 1) Bando di gara;
- 2) Disciplinare di gara e relativi Allegati;
- 3) Capitolato Speciale d'appalto e relativo allegato;

La documentazione di gara è disponibile:

- sul sito internet del Comune di Santadi: www.comune.santadi.ci.it: alla sezione "bandi e gare d'appalto"; in Amministrazione Trasparente - sez. "bandi di gara e contratti";
- sul portale SardegnaCAT: www.sardegnaecat.it, alla sezione "Bandi di gara".

1.2 Chiarimenti

E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti, da inoltrare all'indirizzo di posta elettronica areasocioculturale@pec.comunesantadi.it, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti alla fase relativa alla gara d'appalto, verranno fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul portale Sardegna CAT.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

1.3 Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel precedente paragrafo 1.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati membri ai sensi dell'art. 52 del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'art. 89, comma 9 del Codice

Articolo 2 - OGGETTO DELL'APPALTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché stante, come indicato nella determina a contrarre del Comune di Santadi n. 536 del 31/12/2020, la natura omogenea delle prestazioni, consistenti in un complesso di azioni mirate a garantire la tutela degli interessi del minore e affiancare la famiglia quale ambiente naturale per la sua crescita e sviluppo e trattandosi di servizi che richiedono una organizzazione e un coordinamento unitario, in stretto raccordo con il committente.

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale)	Importo
1	<i>Servizio di supporto socio educativo</i>	85320000-8	P	€ 79.866,00 + €
2	<i>Servizio di spazio neutro</i>	85320000-8	S	79.866,00 per eventuale rinnovo del contratto Per un TOT. di € 159.732,00 + IVA
Importo totale a base di gara				€ 79.866,00 + € 79.866,00 in caso di rinnovo del contratto

Tutte le specifiche del Servizio in questione sono dettagliate nel Capitolato speciale d'appalto.

Articolo 3 - IMPORTO DELL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo dell'affidamento è di € 159.732,00 (eurocentocinquantanovemilasettecentotrantadue/00) di cui:

- € 79.866,00 (eurosettantanovemilaottocentosessantasei/00) oltre IVA 5% e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero) per il periodo presunto dal 01/08/2021 al 31/12/2022 (n. 17 mesi presunti di servizio) – CONTRATTO ORIGINARIO;
- € 79.866,00 (eurosettantanovemilaottocentosessantasei/00) oltre IVA 5% e oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0,00 (zero) per l'eventuale RINNOVO DEL CONTRATTO per ulteriori 17 mesi o comunque per un periodo non superiore al contratto originario; periodo presunto dal 01/01/2023 al 31/05/2024.

L'importo a base di gara, al netto di Iva e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze, è di € 79.866,00 (eurosettantanovemilaottocentosessantasei/00), + € 79.866,00 (eurosettantanovemilaottocentosessantasei/00) nel caso in cui venga attivata l'opzione del rinnovo;

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

Nello specifico il ribasso verrà applicato alle seguenti voci di spesa:

- euro 25,80 oltre IVA, quale costo orario per la figura del Coordinatore;
- euro 24,00 oltre IVA, quale costo orario per la figura dell'Educatore Professionale.

L'appalto è finanziato con fondi di Bilancio Comunale.

Con tale corrispettivo l'affidatario s'intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto con il pagamento del corrispettivo.

Per l'espletamento del servizio, l'affidatario avrà diritto al compenso per le sole ore di servizio effettivamente espletate.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 69.889,55 + IVA, riferiti a n. 17 mesi di servizio presumibilmente dal 01/08/2021, + € 69.889,55 + IVA relativi a eventuali ulteriori 17 mesi in caso di rinnovo del contratto, calcolati sulla base della Tabella Ministeriale "Costo del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo" del mese di Settembre 2020.

Il prezzo offerto dall'Impresa, che si intende formulato secondo calcoli di convenienza, a suo totale rischio e pericolo ed è quindi invariabile e indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che il gestore stesso non abbia tenuto presente, dovrà essere comprensivo di tutte le attività, interventi e prestazioni previste nel Capitolato speciale d'appalto e nel progetto tecnico presentato dall'offerente.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del servizio.

In ottemperanza ai disposti di cui all'art. 1, comma 629, lett. b) della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), il Comune di Santadi provvederà al versamento diretto allo Stato dell'I.V.A. dovuta per le prestazioni erogate a suo favore in forza degli affidamenti afferenti il presente servizio.

Il pagamento del corrispettivo d'appalto avverrà a rate mensili posticipate, a mezzo mandato, con bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, previa presentazione di regolare fattura, intestata al Comune di Santadi, vistata per la regolarità della prestazione dal responsabile del procedimento e previa acquisizione da parte del Comune, nei termini di legge, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).

In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC relativo a personale dipendente dell'aggiudicatario, la stazione appaltante tratterrà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi ai sensi dell'art. 30, comma 5 del Codice.

La fatturazione delle prestazioni inerenti il servizio in oggetto dovrà essere esclusivamente di tipo elettronico, e trasmessa esclusivamente mediante SdI e secondo i requisiti tecnici stabiliti dal D.M. n. 55/2013.

A tale proposito si comunica il **"Codice Univoco Ufficio": UFUK18**

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi della Determinazione di affidamento dell'appalto e il CIG.

Alle fatture dovranno essere allegati i documenti di cui all'art. 12 del Capitolato Speciale d'appalto.

Poiché il Servizio appaltato dovrà espletarsi prevalentemente nei domicili dei beneficiari e in locali/stanze stabili ove non è prevista la presenza simultanea di altri servizi/attività gestiti da altre imprese non sussistono rischi da interferenza.

Sull'importo della prestazione verrà effettuata una trattenuta dello 0,50% secondo quanto previsto dall'art.30, comma 5-bis, del D.lgs. n. 50/2016.

L'importo della fattura, al netto dello 0,50%, verrà definito dal RUP o dal direttore dell'esecuzione se nominato, mediante l'emissione del certificato di pagamento.

La fattura potrà essere emessa solo successivamente ai passaggi amministrativi sopra riportati.

La ritenuta dello 0,50% verrà svincolata in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del Documento unico di regolarità contributiva.

Articolo 4 - DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà durata di 17 mesi decorrenti presumibilmente dal 01/08/2021 al 31/12/2022, + eventuali ulteriori 17 mesi in caso di rinnovo del contratto.

Rinnovo dell'appalto

Alla scadenza del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovarlo, alle medesime condizioni, per un ulteriore periodo di 17 mesi, per l'importo pari a € 79.866,00 (eurosettantanovemilaottocentosessantasei/00) , IVA esclusa e al netto degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00,

L'eventuale richiesta di rinnovo del contratto alla scadenza avverrà mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima del termine finale del contratto originario.

Articolo 5 - SOGGETTI AMMESSI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Condizione necessaria per partecipare alla presente procedura è l'abilitazione al portale SardegnaCAT.

Saranno ammessi alla gara per l'affidamento del servizio in oggetto, i soggetti indicati all'art. 45, comma 1, del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli del presente Disciplinare.

La partecipazione può essere singola o associata ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Tutte le prescrizioni indicate nel suddetto articolo sono previste **a pena di esclusione dalla gara.**

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Articolo 6 – REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti **nelle c.d. black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in L. n. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato dal Comune di Santadi con Deliberazione G.C. n. 76 del 27/11/2017, costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della L. n. 190/2012.

Articolo 7 – REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (art. 83 del Codice)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo.

Ai sensi dell'art. 216 comma 13 del Codice, i documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCPass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Per tale ragione gli operatori economici interessati dovranno richiedere il documento "passOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'ANAC (già Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture). I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale <http://www.anticorruzione.it> presso l'Anac (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 Requisiti di idoneità professionale - art. 83, comma 1, lett. a) – Codice:

- **iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato - ovvero ad altro Registro equipollente secondo la vigente legislazione dello Stato di appartenenza, per attività coincidente con quella oggetto della presente procedura di gara.
- per le cooperative o consorzi di cooperative, **iscrizione** nell'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, ai sensi del D.M. 23.06.2004, ovvero presso Albo regionale, con finalità statutarie rientranti nella gestione delle prestazioni oggetto del presente affidamento.
- solo per le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, **iscrizione** del contratto di rete nella sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante.

In caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, ATI, GEIE, consorzi, imprese raggruppate o raggruppande in contratto di rete, il requisito deve essere posseduto da ciascuna impresa che costituisce il raggruppamento.

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (resa su modello conforme agli ALL. A e ALL. A1) e la loro sussistenza è accertata dalla Stazione Appaltante secondo le disposizioni in materia.

7.2 Requisiti di capacità economica e finanziaria art. 83, comma 1, lett. b) – Codice:

- a) aver maturato, nel triennio 2018/2019/2020, un fatturato, per servizi identici all'oggetto della gara, non inferiore a Euro 54.000,00, IVA esclusa;
- b) aver maturato, nel triennio 2018/2019/2020, un fatturato globale medio annuo non inferiore a € 60.000,00 IVA esclusa. In alternativa può essere prodotta una Polizza assicurativa contro i rischi

professionali di importo pari a € 60.000,00 oppure una **dichiarazione di impegno** di una compagnia di assicurazione, diretto o attestato dall'eventuale broker dell'impresa partecipante, alla futura stipula, in caso di affidamento, a semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza assicurativa contro i rischi professionali di importo pari a € 60.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- Quanto a quello di cui al punto 2, lett. a), mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- Quanto a quello di cui al punto 2, lett. b):
 - per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
 - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'**attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

7.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale art. 83, comma 1, lett. c) – Codice

- avere gestito nell'ultimo triennio (2018/2019/2020), servizi identici a quelli oggetto del presente appalto;

La comprova del requisito, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.

Si precisa che tali servizi dovranno essere stati svolti regolarmente e con buon esito ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.

7.4 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

Il requisito dell'idoneità professionale di cui al presente articolo 7, punto 1, deve essere posseduto, nel caso di raggruppamenti, a seconda della propria forma costitutiva:

- da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorzianti o GEIE;
- da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità economica e finanziaria di cui al presente articolo 6, punto 2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria.

Il requisito di capacità tecnica - professionale di cui al presente articolo, punto 3, deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e di consorzi stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al presente articolo, 7 comma 1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito relativo all'iscrizione all'Albo nazionale/regionale delle società cooperative di cui al presente articolo 7, comma 1, deve essere posseduto dalle cooperative e dai consorzi di cooperative.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, di cui al presente articolo, commi 2 e 3, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del Codice, consorzio di cooperative e consorzio di imprese artigiane, direttamente dal consorzio medesimo;

- per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, consorzio stabile, direttamente dal consorzio o dalle singole imprese consorziate esecutrici, oppure dal consorzio mediante avvalimento dei requisiti in possesso delle imprese consorziate non indicate per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del Codice, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per le ONLUS, laddove prescritto, è necessaria l'iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze.

Articolo 8 - AVVALIMENTO DEI REQUISITI

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Ai sensi dell'art. 89, comma 5 del Codice, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui all'art. 3 del presente Disciplinare, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Articolo 9 - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione delle prestazioni subappaltate. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

I concorrenti indicano in sede di offerta le parti del contratto che intendono subappaltare a terzi.

Non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un soggetto che ha presentato offerta nella presente gara, ai sensi dell'art. 105, comma 4, lett. a) del Codice.

Il subappaltatore deve possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo al subappaltatore comporta l'**esclusione** del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Si applicano le disposizioni dell'art. 105, commi 10,11,17 nonché, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 10 - GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base di gara e precisamente di importo pari ad € 3.194,64, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

1. contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
2. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
4. avere validità per 210 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6. contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
8. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante sino alla data che sarà indicata, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:
 - in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
 - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso che la fideiussione sia rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs 01/09/1993, n. 385, questa dovrà essere accompagnata da una autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii. rilasciata dallo stesso intermediario che dichiari di essere autorizzato all'esercizio della propria attività dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e che lo stesso svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24/02/1998, n. 58 e che ha i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Articolo 11 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 1197 del 18/12/2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

Articolo 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Coloro che intendono partecipare alla presente Gara dovranno far pervenire, esclusivamente per via telematica attraverso il sistema Sardegna CAT, entro il termine perentorio delle ore **13:00** del giorno **24/06/2021**, pena l'esclusione, la seguente documentazione:

- A) Documentazione Amministrativa – "Busta di qualifica";
- B) Offerta Tecnica – "Busta Tecnica";
- C) Offerta Economica – "Busta Economica".

Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcun'altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva della precedente offerta.

Per le offerte pervenute in ritardo non saranno ammessi reclami.

L'Amministrazione comunale, in caso di comprovata necessità, si riserva la possibilità di differimento di tale termine.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; per i concorrenti non aventi

sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni di cui agli artt. 14.3.1 e 14.3.2 potranno essere redatte sui modelli predisposti (**Allegato A1** e **Allegato AA1**) e messi a disposizione fra gli atti di gara pubblicati sul sito del committente .

Parimenti:

- 1) l'istanza di ammissione potrà essere redatta sui modelli predisposti, **Allegato A** e **Allegato AA**;
- 2) l'offerta economica potrà essere presentata sui modelli predisposti, **Allegato B** e **Allegato B1** e messi a disposizione fra gli atti di gara pubblicati sul sito del committente.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta di qualifica, si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincherà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Articolo 13 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avalimento o del contratto di avalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine, con comunicazione formale trasmessa via pec - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

Articolo 14 – CONTENUTO DELLA BUSTA DI QUALIFICA – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella sezione denominata "Busta di Qualifica" della RdO dovranno essere allegati: l'istanza di ammissione, il DGUE, le dichiarazioni integrative, le dichiarazioni ulteriori, nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

14.1 Istanza di Ammissione alla Gara

L'istanza di ammissione è redatta, in bollo, preferibilmente secondo il modello di cui all'allegato "**Allegato A**" (operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, lett. a), b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.) e all'"**Allegato AA**" (operatori economici di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

L'istanza è sottoscritta digitalmente:

- dal legale rappresentante del concorrente. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura e in tal caso va allegata la procura in copia autentica.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, l'istanza è sottoscritta dal consorzio medesimo.

N.B. Modalità di assolvimento dell'imposta di bollo

L'istanza di partecipazione alla gara deve essere corredata dell'imposta di bollo di €. 16,00.

Stante la natura di gara telematica, l'assolvimento dovrà potrà essere assolto mediante uno dei seguenti modi:

- 1) in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.
- 2) in luogo dell'apposizione della marca da bollo, versamento all'Agenzia delle Entrate attraverso il modello "F23" nel quale dovrà essere riportato il codice tributo "456T", Codice Ufficio "TWF", il numero CIG 8605345B55 (valorizzando il campo "descrizione") e gli estremi del concorrente;
- 3) mediante marca da bollo di €. 16,00. In tal caso la marca va applicata su di un foglio riportante gli estremi della gara, il CIG e il nominativo del concorrente ovvero sull'istanza di partecipazione. E' necessario che la marca venga opportunamente annullata apponendovi sopra, per metà sulla marca e per metà sul foglio, il timbro della ditta o una sigla autografa del legale rappresentante del concorrente. Il documento così preparato va scansionato e allegato nella busta A. Se la marca è apposta sull'istanza di partecipazione allegare un'altra copia del documento scansionato e allegato nella Busta A.

Modalità diverse di assolvimento dell'imposta di bollo non saranno ritenute valide e l'impresa sarà quindi invitata a regolarizzare, previa segnalazione all'Agenzia delle Entrate ove ne ricorrano i presupposti, senza che ciò tuttavia incida sull'ammissione od esclusione dalla gara del concorrente.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia conforme all'originale della procura;
- c) Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e di quelli di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligatorio allegare l'atto costitutivo e lo statuto del consorzio in copia autentica, con l'indicazione delle imprese consorziate.

14.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, secondo quanto di seguito indicato.

Parte I- Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

- 6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.78/2010, conv. in L. 122/2010) **oppure** dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo.

Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:

- 1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, sezioni A,C e D, e alla parte VI;
- 2) PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 7 del presente Disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. 8.1 del presente Disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. 8.2 del presente Disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. 8.3 del presente Disciplinare.
- d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale di cui all'art. 8.3 del presente Disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

14.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI

14.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
5. accetta il patto di integrità approvato con Deliberazione della Giunta comunale di Santadi n. 76 del 27/11/2017 allegato alla documentazione di gara (art. 1, comma 17, della l. 190/2012);
6. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta comunale n. 72 del 20/12/2013, allegato agli atti della presente gara, e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

7. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale ; partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art.76, comma 5 del Codice;
9. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno

eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere **adeguatamente motivata** e **comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice**;

10. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

11. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

12. si impegna ad applicare, o a far applicare, integralmente nei confronti di tutti lavoratori dipendenti, condizioni giuridiche e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del presente appalto;

13. si impegna ad osservare all'interno della propria azienda, gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

14. si impegna a dare esecuzione alle prestazioni oggetto del servizio, a far tempo dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, qualora richiesto dalla Stazione appaltante;

15. dichiara di disporre, per i servizi oggetto dell'affidamento, di figure professionali nella quantità e con le caratteristiche indicate nel Capitolato speciale d'appalto;

16. dichiara che tutto il personale è idoneo dal punto di vista fisico, morale e professionale;

17. indica, ai fini dell'applicazione delle riduzioni di cui all'art. 93, comma 7 del Codice sull'importo della garanzia provvisoria prevista dall'art. 11 del presente Disciplinare, i requisiti di cui è in possesso.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, dovranno essere rese:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti/non costituiti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, quelle di cui ai nn. 1-2-5-6-7-8-10-12-13;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, non costituiti, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, quelle di cui ai nn. 3-4-9-14-15-16;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, costituiti, dalla mandataria/capofila, quelle di cui ai nn.3-4-9-14-15-16;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, quelle di cui ai nn.1-2-5-6-8-9-10-11-12-13-15-16;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dall'organo comune, quelle di cui ai nn.3-4-14;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate, quelle di cui ai nn.1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dalla mandataria e dalle singole imprese retiste indicate, quelle di cui ai nn. 1-2-3-4-5-6-8- 9-10-11-12-13-14-15-16;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da costituirsi, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, quelle di cui ai nn. 1-2-3-4-5-6-8- 9-10-11-12-13-14-15-16;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre, quelle di cui ai nn. 1-2-4-5-6-7-8- 9-10-11-12-13-14-15-16;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, dal consorzio, quelle di cui al n. 3;

I dati della PEC di cui al n. 8 dovranno essere riferiti in generale alla mandataria designata/designanda; all'organo comune nel caso aggregazioni di imprese di rete se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica; al consorzio nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti da 1 a 17, potranno essere rese quali sezioni interne alla istanza di ammissione alla gara, o sotto forma di allegato all'istanza medesima (preferibilmente secondo il modello **Allegato "A1"** o **Allegato "AA1"** al presente Disciplinare) debitamente compilate e sottoscritte dagli operatori dichiaranti, come sopra specificati, nonché dal sottoscrittore della domanda di partecipazione.

14.3.2 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 13.1.

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e allega la seguente documentazione:

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. La dichiarazione sarà resa dall'impresa mandataria.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati. La dichiarazione sarà resa dall'impresa capofila.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La dichiarazione sarà resa da tutte le imprese associande.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. La dichiarazione sarà resa dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. La dichiarazione sarà resa dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
- **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. La dichiarazione sarà resa da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005.

Le suddette dichiarazioni, di cui al presente paragrafo 14.3.2 potranno essere rese quali sezioni interne alla domanda di partecipazione o sotto forma di allegato alla domanda medesima (preferibilmente secondo il modello **Allegato "AA"** al presente Disciplinare).

14.4 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Nel caso i concorrenti si avvalgano della facoltà prevista dall'art. 7, punto 2, lett. b), del presente Disciplinare, deve essere prodotta la Polizza assicurativa contro i rischi professionali di importo pari a € 60.000,00 oppure la dichiarazione di impegno di una compagnia di assicurazione, diretto o attestato dall'eventuale broker dell'impresa partecipante, alla futura stipula, in caso di affidamento, a semplice richiesta del concorrente interessato, di una polizza assicurativa contro i rischi professionali di importo pari a € 60.000,00.

14.5 AVVALIMENTO

In caso di avvalimento deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dall'art. 89, comma 1, del Codice, e nello specifico:

- a) dichiarazione del concorrente attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria, anche mediante DGUE;
- b) dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso, da parte di quest'ultima, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- c) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- d) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- e) in originale o copia autentica, il contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Tale contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente, a pena di nullità:
 - 1) oggetto: la specificazione, in modo determinato e specifico, dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria;
 - 2) durata;
 - 3) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento;
 - f) PASSOE dell'ausiliaria;

14.6 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, DISCIPLINARE DI GARA, PATTO D'INTEGRITÀ E CODICE DI COMPORTAMENTO

Il Capitolato Speciale, il Disciplinare di Gara, il Patto d'integrità e il Codice di comportamento aziendale integrativo del Comune di Santadi, Allegati al Disciplinare di gara, debitamente controfirmati digitalmente, per accettazione, dal titolare o legale rappresentante dell'operatore economico, in segno di piena conoscenza e accettazione delle disposizioni in essi contenute. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva ATI, raggruppamento di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE e consorzi ordinari, i documenti di cui sopra dovranno essere firmati da tutti i soggetti che devono sottoscrivere l'istanza di ammissione alla gara.

14.7 GARANZIA PROVVISORIA E IMPEGNO

Garanzia provvisoria come definita dall'art. 93 del Codice e, pari al 2% del prezzo massimo indicato come base d'asta e precisamente ad € 3.194,64, e impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario, come dettagliati rispettivamente al punto 1) e al punto 2) dell'art. 10 del presente Disciplinare di gara.

Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del Codice: copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;

14.8 ASSOLVIMENTO IMPOSTA DI BOLLO

Qualora non assolta in modo virtuale secondo quanto specificato all'art. 14.1, Modello "F23" oppure Dichiarazione conforme al Modello **Allegato "Dichiarazione pagamento imposta di bollo"** al presente Disciplinare, con cui viene dimostrato l'assolvimento dell'imposta di bollo.

14.9 PASSOE

PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria; in caso di subappalto anche il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.

14.10 RICEVUTA ANAC

Ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC.

Articolo 15 - CONTENUTO DELLA BUSTA TECNICA – OFFERTA TECNICA

Le imprese concorrenti dovranno produrre e allegare a sistema nella Busta tecnica della RdO:

- Documento "Progetto tecnico".

Per la redazione della documentazione tecnica è richiesta chiarezza, sintesi ed efficacia espositiva in un massimo di dieci pagine (5 fogli in formato A4, interlinea 1,5 punti, carattere Times New Roman 11), a cui potranno essere sommate ulteriori quattro pagine, con le medesime caratteristiche, per la sezione dedicata alle "Prestazioni Migliorative".

Il documento dovrà **obbligatoriamente** basarsi sui requisiti e le indicazioni del Capitolato speciale d'appalto, e conformarsi ad esso, fatta salva ogni proposta migliorativa che non comporti maggiori oneri per l'Ente.

Detto documento dovrà essere redatto seguendo una struttura di indice avente la medesima articolazione prevista nella tabella relativa ai criteri indicati all'art. 16 del presente Disciplinare.

Qualora l'offerta tecnica contenga segreti tecnici o commerciali dovrà essere inserita nella busta contenente l'offerta tecnica anche una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, motivata e comprovata ex art. 53, comma 5 del Codice, in cui si evidenziano le eventuali parti da secretare.

Nessun elemento riconducibile all'offerta economica potrà essere indicato nell'offerta tecnica, pena l'esclusione.

Articolo 16 – CONTENUTO DELLA BUSTA ECONOMICA - OFFERTA ECONOMICA

Le imprese concorrenti, **a pena di esclusione** dovranno:

1) **allegare** a sistema nella "Busta Economica", a pena di esclusione, il modulo dell'offerta economica utilizzando preferibilmente il modello "B" o il modello "B-1", allegati al presente Disciplinare di gara.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta dagli stessi soggetti che sottoscrivono la domanda di partecipazione e con le medesime modalità indicate per la sua sottoscrizione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base di gara.

N.B. In ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, a pena di esclusione dalla procedura di gara.

I costi della manodopera devono essere specificati, per ciascun elemento di costo, in una apposita tabella da allegare all'offerta economica, redatta secondo la fedele riproduzione dei costi previsti nella pertinente, o analoga, tabella ministeriale del costo del lavoro.

Si precisa che per quanto attiene all'indicazione di cifre decimali, nella compilazione dell'offerta economica, si potranno indicare fino ad un massimo di due cifre decimali.

Nell'offerta devono essere specificate le parti e le percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo, pari a euro 16,00.

L'imposta di bollo potrà essere corrisposta in uno dei seguenti modi:

- ✓ mediante versamento con Modello F23;
- ✓ mediante apposizione sull'offerta di "contrassegni telematici" di tipo autoadesivi rilasciati da intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate (es. rivendita autorizzata);
- ✓ in modo virtuale, mediante pagamento dell'imposta all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate o ad altri uffici autorizzati, riportando sull'offerta economica gli estremi dell'atto autorizzativo all'assolvimento dell'imposta di bollo in modo virtuale.

L'offerta dovrà essere scritta in lingua italiana e vincolerà il concorrente, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 210 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità dell'offerta le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi del medesimo art. 32, comma 4, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

1) **inserire** a sistema, nell'apposito campo, l'importo complessivo del servizio, in cifre e in lettere, offerto, IVA esclusa.

In caso di discordanza tra il valore riportato a sistema e quello indicato nel modulo dell'offerta prevarrà quello indicato in quest'ultimo.

Articolo 17 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

I concorrenti dovranno presentare un progetto tecnico che sarà valutato, da una commissione giudicatrice appositamente costituita, in relazione ai requisiti di qualità e prezzo. L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivamente più alto dato dalla somma dei punteggi ottenuti per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, il progetto tecnico prodotto dai concorrenti dovrà essere raccordato espressamente con gli indirizzi e gli obiettivi perseguiti dal Comune, ed esplicitati negli articoli del Capitolato speciale d'appalto.

I progetti dovranno illustrare la proposta di gestione del servizio relativamente a tutti i punti elencati nella Tabella sottostante, seguendo gli esatti titoli, ordine e numerazione, e saranno oggetto valutazione e di attribuzione di punteggio secondo quanto previsto nella medesima.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione in caso di offerte che risultino non soddisfacenti sotto il profilo qualitativo.

Il progetto che non consegue una valutazione di almeno 50/80 prima della riparametrazione, determinerà l'esclusione del concorrente dalla gara e non sarà ammesso alla valutazione dell'offerta economica.

Le **"Proposte di interventi migliorativi"** rispetto a quanto richiesto nel Capitolato speciale d'appalto, dovranno essere inerenti e coerenti con l'oggetto dell'appalto stesso.

Dovranno essere indicati i periodi di realizzazione delle proposte nell'arco del periodo contrattuale. In caso contrario l'offerta migliorativa non sarà ritenuta valida e non verranno attribuiti i relativi punteggi. Sono da considerarsi escluse le proposte migliorative valutate non pertinenti, ovvero la cui realizzazione non risulti chiaramente e strettamente funzionale al miglioramento della qualità del servizio.

La Commissione giudicatrice procederà alla valutazione dell'offerta secondo i seguenti criteri:

17.1 Valutazione **OFFERTA TECNICA**: MAX PUNTI 80

Attiene la componente tecnico-progettuale (progetto tecnico).

Per l'attribuzione del punteggio relativo all'Offerta Tecnica prodotta da ciascun concorrente, i criteri di valutazione di natura qualitativa e i pesi o punteggi da assegnare loro, sono riportati nella seguente tabella:

CRITERI		PESO 80
1	Sezione 1 MODALITA' OPERATIVE E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	Sub peso da 0 a 50
1.a	Metodologia Organizzativa con riferimento alle prestazioni richieste all'art. 6 del capitolato speciale d'appalto. <i>Il concorrente deve illustrare, la metodologia per l'organizzazione delle prestazioni indicate nel Capitolato speciale d'appalto, l'assetto organizzativo complessivo e gli strumenti e/o supporti che si intendono utilizzare per l'esecuzione degli interventi e delle prestazioni evidenziandone gli elementi caratterizzanti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3 del Capitolato speciale d'appalto.</i>	Sub peso 20
1.b	Originalità, coerenza e sostenibilità del progetto in relazione agli obiettivi propri di ogni singola azione. <i>Il concorrente deve illustrare gli elementi di originalità, coerenza e sostenibilità rispetto agli obiettivi come indicati nel Capitolato speciale d'appalto.</i>	Sub peso 15
1.c	Sistema di monitoraggio e valutazione del servizio reso. <i>Il concorrente deve illustrare il sistema di monitoraggio, auditing interno, autocontrollo, autovalutazione e valutazione delle attività, con la predeterminazione di indicatori idonei ad accertare l'efficacia e il miglioramento continuo del servizio sia nei confronti della stazione appaltante che degli utenti.</i> <i>Il concorrente deve altresì illustrare le modalità di raccolta, organizzazione e gestione dei dati e delle informazioni per il controllo quantitativo e qualitativo dell'Amministrazione comunale.</i>	Sub peso 10
1.d	Rapporti di collaborazione e/o accordi con altre istituzioni pubbliche (istituzione scolastica, Autorità Giudiziaria, Servizi Sanitari, ecc.), con soggetti del terzo settore <i>Il concorrente deve illustrare le forme e modalità di collaborazione con soggetti pubblici e con i soggetti del terzo settore, evidenziando gli elementi che generano valore aggiunto al servizio.</i>	Sub peso 5
2	Sezione 2 PERSONALE	Sub peso da 0 a 20
2.a	Formazione e supervisione delle risorse umane impegnate nell'ambito del servizio. <i>Sarà valutata positivamente la proposta formativa dettagliata nei suoi elementi quantitativi e qualitativi.</i>	Sub peso 10
2.b	Metodi e strumenti per organizzare il piano di lavoro e le eventuali sostituzioni contenendo il turn-over degli operatori impegnati nei servizi offerti, verificare l'attività svolta ed attivare le opportune azioni correttive. <i>Il concorrente deve indicare metodi e strumenti dell'organizzazione del lavoro, le eventuali sostituzioni nonché le misure volte a contenere il turn-over degli operatori impegnati nei servizi offerti e di verifica dell'attività svolta. Sarà valutata positivamente la proposta che meglio esprima le capacità di ottimizzazione del personale e la programmazione delle attività.</i>	Sub peso 10
3	Sezione 3 INTERVENTI INNOVATIVI E MIGLIORATIVI DEL SERVIZIO	Sub peso da 0 a 10

<p>Proposte di interventi e/o attività migliorative rispetto alle prestazioni previste dal capitolato speciale d'appalto, senza ulteriori oneri a carico dell'Amministrazione comunale.</p> <p><i>Il concorrente deve illustrare gli interventi e/o attività migliorative.</i></p> <p><i>Il punteggio è attribuito sulla base della qualità e quantità degli interventi aggiuntivi proposti.</i></p>	<p>Sub peso 10</p>
---	--------------------

A ciascuno dei criteri sopra indicati è attribuito un coefficiente variabile da 0 a 1.

L'attribuzione del coefficiente avverrà discrezionalmente da parte di ciascun singolo commissario componente la Commissione giudicatrice secondo la seguente scala di giudizio:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
Ottimo	1,0
Distinto	0,9
Buono	0,8
Discreto	0,7
Sufficiente	0,6
Quasi sufficiente	0,5
Mediocre	0,4
Insufficiente	0,3
Gravemente insufficiente	0,2
Assenza di proposta	0,0

Il coefficiente unico per ciascun criterio sarà ottenuto attraverso la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, calcolata dalla Commissione al fine di ottenere il coefficiente medio (coefficiente unico).

Terminata la definizione dei coefficienti unici, la Commissione procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione del punteggio per ogni singolo criterio dell'offerta tecnica che sarà ottenuto moltiplicando il coefficiente così ottenuto per il punteggio massimo (peso) previsto per il criterio di riferimento.

Il punteggio totale dell'offerta tecnica è calcolato secondo il metodo aggregativo compensatore, con l'applicazione della seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

- P_i** = punteggio concorrente i;
C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.....
C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
P_a = peso criterio di valutazione a;
P_b = peso criterio di valutazione b;
.....
P_n = peso criterio di valutazione n.

Soglia di sbarramento: ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice, saranno ritenuti idonei e quindi ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativo all'offerta tecnica, prima della riparametrazione, di almeno 50 punti. Pertanto il mancato raggiungimento del punteggio minimo comporterà la mancata apertura dell'offerta economica.

Riparametrazione: una volta ottenuti i parziali totali per ciascuna offerta tecnica, il punteggio più alto verrà rapportato al valore massimo attribuibile (punti 80) mentre gli altri punteggi saranno adeguati proporzionalmente.

NB: Le condizioni specificate nella parte progettuale e/o economica fanno parte integrante e sostanziale delle condizioni di esecuzione delle prestazioni in oggetto. La loro mancata attuazione anche solo parziale perfeziona il caso di grave inadempimento ai sensi dell'art. 108 del Codice e comporta la risoluzione del contratto con le modalità specificate in detto articolo.

17.2 Valutazione **OFFERTA ECONOMICA:** MAX PUNTI 20

Fattore ponderale totale (20/100).

Sarà attribuito il punteggio massimo all'offerta con il prezzo più basso, il suddetto prezzo costituisce parametro di riferimento per la valutazione delle restanti offerte.

Pertanto, nel caso in cui pervenga all'Amministrazione un numero di offerte valide superiore a 2 (due), la Commissione attribuirà a ciascuna offerta economica un punteggio proporzionale a tutte le offerte, calcolandolo mediante l'applicazione della seguente formula:

$$P = 20 \times P_i / P_o$$

Ove:

P = punteggio da attribuire al concorrente in esame

20 = Punteggio massimo attribuibile all'"Offerta Economica"

P_o = prezzo corrispondente all'offerta presa in esame;

P_i = Prezzo corrispondente all'offerta migliore (corrispondente al prezzo più basso tra tutti i prezzi offerti dai concorrenti).

Il punteggio è calcolato con arrotondamento all'unità al secondo decimale, per eccesso se il terzo decimale è maggiore o uguale a 5, per difetto se il terzo decimale è minore di 5.

Non sono ammesse offerte condizionate o incomplete. Non sono ammesse offerte in aumento.

In caso di discordanza tra gli importi indicati in cifre e quelli in lettere prevale l'indicazione più favorevole all'Ente.

Alla fine delle operazioni si procederà alla somma dei punteggi attribuiti dalla Commissione all'offerta tecnica e dei punteggi attribuiti all'offerta economica e la proposta di aggiudicazione del servizio avverrà in favore della impresa che avrà ottenuto il miglior punteggio complessivo.

In caso di parità di punteggio avrà precedenza in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il punteggio maggiore sull'offerta tecnica.

In caso di ulteriore pareggio la graduatoria verrà determinata mediante sorteggio in seduta pubblica.

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del Codice, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non procedere alla stipula del contratto.

L'offerta è immediatamente vincolante per i concorrenti.

NB: L'offerente dovrà indicare i propri costi della manodopera e degli oneri della sicurezza interni riferiti al presente appalto.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice, l'Amministrazione Comunale, relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procede a verificare il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lettera d) del Codice.

Nel caso di offerte anormalmente basse la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'art. 97 del Codice.

Articolo 18 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA DI QUALIFICA – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La gara si svolgerà mediante il sistema telematico di negoziazione Sardegna CAT sulla piattaforma informatica del sito <https://www.sardegncat.it>.

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno **25/06/2021**, alle ore **10:00** presso la sede del servizio sociale comunale.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo PEC.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo PEC.

- il RUP, dichiarerà aperta la seduta e provvederà a verificare le offerte inserite a sistema entro i termini indicati;

- Successivamente il Seggio di gara, appositamente nominato, procederà a:

a) aprire la "Busta di Qualifica" per ciascuna impresa concorrente (sbloccare e aprire la cartella contenente la documentazione amministrativa) e a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;

b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;

c) attivare, se ricorrono le condizioni, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 13;

d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Il RUP esercita una funzione di coordinamento e controllo delle operazioni, finalizzata ad assicurarne il corretto svolgimento.

A seguito della verifica della busta di qualifica da parte del Seggio di gara, il RUP provvederà ad adottare il provvedimento di ammissione/non ammissione alle fasi successive delle imprese offerenti.

In caso di esclusione di un'impresa offerente nella fase amministrativa, il RUP potrà accedere al sistema ed escluderlo dalla procedura; in tal caso il sistema manterrà chiusa la busta tecnica ed economica dello stesso.

Dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1. del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi e di trasferimento degli stessi dal RUP alla commissione giudicatrice a conclusione della verifica della documentazione amministrativa da parte del seggio: formazione di apposito plico nel quale saranno contenuti tutti i plichi inviati dai concorrenti, sigillato sui lembi di chiusura firmati dal RUP e da ciascun componente del seggio di gara compreso il segretario; conservazione di tale plico in apposito ambiente chiuso a chiave e suo prelevamento nelle eventuali successive sedute; a conclusione delle operazioni di ciascuna seduta successiva nuova formazione del plico secondo le medesime modalità. Consegna alla commissione appena prima l'inizio della seduta pubblica destinata all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

A ogni seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi massimo due rappresentanti per ogni offerente.

Si procederà anche se nessuno dei rappresentanti delle imprese offerenti saranno presenti.

Articolo 19 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla Stazione Appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Articolo 20 - APERTURA DELLE BUSTA TECNICA E DELLA BUSTA ECONOMICA – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP e il Seggio di gara procederanno a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori ammessi tramite pec, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare, redigendo uno o più verbali.

La commissione individua gli operatori che non hanno superato la soglia di sbarramento e li comunica al RUP che procederà ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice. La commissione non procederà alla apertura dell'offerta economica dei predetti operatori.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi ai sensi dell'art. 95, comma 8, del Codice. Successivamente, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori ammessi tramite Pec, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la cui data verrà comunicata a tutti gli operatori ammessi tramite Pec, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica, dando lettura del prezzo offerto da ciascun concorrente, e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le indicazioni descritte all'art. 17 del presente Disciplinare. La Commissione procederà successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria.

A ogni seduta pubblica potranno assistere i legali rappresentanti delle imprese, oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti e muniti di un valido documento di riconoscimento.

Saranno ammessi massimo due rappresentanti per ogni offerente.

Si procederà anche se nessuno dei rappresentanti delle imprese offerenti saranno presenti.

Dei provvedimenti che determinano le esclusioni sarà data pubblicità ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di uno o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di uno o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede a formulare la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

20.1 Verifica di anomalia delle offerte

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse oppure di un numero di esse valutato congruo.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente art. 21.

Articolo 21 - AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di verifica sulle offerte anormalmente basse, la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta cioè l'offerta che abbia conseguito il maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l'offerta tecnica e per l'offerta economica.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D. Lgs n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà inoltre presentare, alla stipula del contratto, le polizze assicurative previste nell'art. 9 del Capitolato d'appalto.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Nel rispetto di quanto previsto dai commi 8 e 13 dell'art. 32 del D. Lgs n. 50/2016 il RUP potrà richiedere l'esecuzione anticipata del contratto dopo che l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace, nei seguenti casi:

- In casi di comprovata urgenza, in particolare quando la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara di appalto, determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione (stimato presuntivamente sulla base dei costi vigenti e pertanto suscettibile di modificazione a seguito del calcolo preciso) **è pari a € 800,00**. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Articolo 22 – ULTERIORI SPECIFICAZIONI

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara.

È facoltà del Comune di Santadi di non procedere all'aggiudicazione della gara, ai sensi dell'art. 95, c. 12 del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto o,

se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto. In tal caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi titolo.

Saranno escluse dalla procedura:

- le imprese concorrenti che presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni specificate nel presente Disciplinare, nel Capitolato Speciale d'appalto e in tutta la documentazione di gara, ovvero che siano sottoposte a condizione, ovvero che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché offerte incomplete e/o parziali;
- le imprese concorrenti che offrano un valore economico superiore a quello indicato nell'articolo 3 del presente documento quale base d'asta.

Le operazioni di gara saranno svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa. La Commissione è tenuta a motivare a verbale ogni eventuale sospensione delle operazioni di gara e potrà avvalersi della facoltà di aggiornarsi in una o più sedute.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5 del Codice, la stazione appaltante provvede a comunicare d'ufficio:

- a) l'aggiudicazione all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano ancora state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;
- b) l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi;
- c) la decisione, a tutti i candidati, di non aggiudicare la gara;
- d) la data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario ai soggetti di cui alla lettera a).

Le comunicazioni di cui sopra saranno effettuate mediante posta elettronica certificata all'indirizzo indicato dall'impresa concorrente.

Articolo 23 - ADEMPIMENTI RICHIESTI ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA (GARANZIA DEFINITIVA)

L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi, alla data che sarà fissata dall'amministrazione, per la stipulazione del contratto, costituendo la garanzia fideiussoria definitiva di cui all'articolo 103 del Codice a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali è stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In tal caso il concorrente dovrà produrre un'apposita dichiarazione con la quale indicherà il possesso del requisito.

Articolo 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del GDPR n. 679/2016 si precisa che:

- a. le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono il perseguimento di obblighi specificatamente richiesti nel procedimento ad evidenza pubblica cui il presente bando è rivolto; le modalità di trattamento ineriscono funzioni istituzionali mediante utilizzo di strumenti cartacei ed informatici;
- b. il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che l'impresa concorrente, se intende partecipare alla gara o aggiudicarsi un appalto, deve rendere la documentazione richiesta dall'Amministrazione aggiudicatrice in base alla vigente normativa;
- c. la conseguenza di eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione;

d. i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:

- 1) il personale interno dell'Amministrazione implicato nel procedimento e tutti i soggetti anche esterni, compresi i commissari di gara ed eventuali professionisti, il cui coinvolgimento si renda necessario per ragioni connesse al procedimento di gara;
- 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara;
- 3) ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
- 4) altri soggetti della pubblica amministrazione;

e. l'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;

f. titolare del trattamento dei dati è il Sindaco Pro-Tempore del Comune di Santadi.

Articolo 25 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Cagliari, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Articolo 26 – PUBBLICITA'

Ai sensi dell'art. 36, comma 9 del Codice, dell'art. 5, comma 3 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 02/12/2016 recante "Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70,71 e 98 del Codice", gli atti di gara relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti; sul sito internet del Comune di Santadi: www.comune.santadi.ci.it, alla sezione "bandi e gare d'appalto" e sul portale SardegnaCAT: www.sardegnaecat.it, alla sezione "Bandi di gara". Inoltre ai sensi dell'articolo 29 del Codice, gli atti di gara saranno pubblicati sul sito del Comune di Santadi, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara contratti" e sul sito internet del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Servizio Contratti Pubblici: www.mit.gov.it.

Articolo 27 – ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA

(che fanno parte integrante e sostanziale dello stesso)

- ALLEGATO "A" – ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE (operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- ALLEGATO "AA" - ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONI ULTERIORI (operatori economici di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.)
- ALLEGATO "A1" - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (consorzianti degli operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- ALLEGATO "AA1" - DICHIARAZIONE INTEGRATIVA (mandataria/mandanti - capofila/consorzianti/retisti degli operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, lett. d), e) e f) del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., costituiti e non costituiti);
- ALLEGATO "B" - OFFERTA ECONOMICA (operatori economici di cui all'art. 45, c. 2, lett. a), b) e c) del D. Lgs n. 50/2016.);
- ALLEGATO "B1" - OFFERTA ECONOMICA ((operatori economici di cui all'art. 45, c.2, lett. d), e), f) e g) del D. Lgs n. 50/2016., costituiti e non costituiti);
- ALLEGATO DICHIARAZIONE PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO;
- MODELLO "DGUE" – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO;
- CODICE DI COMPORTAMENTO AZIENDALE INTEGRATIVO DEL COMUNE DI SANTADI;
- PATTO D'INTEGRITA'.

Il Direttore dell'Area Amministrativa e alla Persona
(Dott.ssa Caterina Meloni)